

**(N. 137-A)**

**TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO) \***

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972**

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285,  
recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia

\* Autorizzata, il 25 luglio 1972, a riferire oralmente All'assemblea

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, è convertito in legge con la seguente modificazione:

*All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:*

« L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera c), della tariffa allegato "A" al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo ».